



REGIONE TOSCANA  
GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-12-2011 (punto N 77 )**

Delibera

N 1251

del 27-12-2011

*Proponente*

GIANNI SALVADORI

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO  
DELLE COMPETENZE

*Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*

*Dirigente Responsabile STEFANO BARZAGLI*

*Estensore RICCARDO BUTI*

*Oggetto*

Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, articoli 5 e 6. Istituzione delle commissioni di degustazione e norme per la tenuta degli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori.

*Presenti*

ENRICO ROSSI

LUCA CECCOBAO

GIANNI SALVADORI

SALVATORE ALLOCCA

ANNA MARSON

GIANFRANCO

SIMONCINI

ANNA RITA BRAMERINI

RICCARDO NENCINI

STELLA TARGETTI

*Assenti*

CRISTINA SCALETTI

DANIELA

SCARAMUCCIA

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Commissioni



## ***LA GIUNTA REGIONALE***

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo IV e V recanti norme sulle denominazione di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali;

Visto regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Considerato che, a partire dal 1° agosto 2009, in applicazione del citato regolamento (CE) n. 491/2009, l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo disciplinata dal citato regolamento (CE) n. 479/2008 confluisce nell'organizzazione comune di mercato unica;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2010 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 in ordine alle denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto l'articolo 15 del sopracitato D.lgs n. 61/2010 contenete le disposizioni generali per le analisi chimiche ed organolettiche ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC ed in particolare il comma 5 che rimanda ad un successivo Decreto Ministeriale la definizione dei criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione e la nomina dei loro membri;

Visto Il Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, pubblicato sulla G.U. del 20 dicembre 2011, n. 295, recante norme per la costituzione delle Commissioni di degustazione incaricate di effettuare l'esame organolettico per i vini DOP, i criteri di istituzione e la composizione delle Commissioni di degustazione;

Visto in particolare l'articolo 5 del sopra citato DM 11/11/2011 che disciplina la composizione delle Commissioni di degustazione e che prevede che su indicazione delle strutture di controllo la Regione istituisce le commissioni di degustazione;

Tenuto conto delle funzioni attribuite al segretario e relativo supplente e che, come confermato da prassi consolidata e da approfondimenti presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, per tali figure non è richiesto il requisito di tecnico o esperto degustatore;

Viste le note pervenute dalle strutture di controllo riconosciuti in Toscana ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs n. 61/2010 e più precisamente:

- nota del 13 dicembre 2011, prot. 1544/11 pervenuta da Toscana Certificazione Alimentare;

- nota del 21 dicembre 2011, prot. S24/2011/2976 pervenuta da Valoritalia;
- nota del 22 dicembre 2011, prot. 50981 pervenuta dalla Camera di Commercio di Pisa;
- nota del 22 dicembre 2011, prot. 63654 pervenuta dalla Camera di Commercio di Livorno;
- nota del 12 dicembre 2011, prot. 11637 pervenuta dalla Camera di Commercio di Massa Carrara;

con le quali sono state indicate le Commissioni di degustazione da istituire, indicando altresì per ciascuna di esse i vini oggetto di degustazione, l'ambito territoriale di operatività e l'ubicazione;

Visto altresì l'articolo 6 del DM 11/11/2011 recante i criteri per la formazione degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti, ed in particolare il comma 1, nel quale si prevede che presso le Regioni sono istituiti l'"Elenco dei tecnici degustatori" e l'"Elenco degli esperti degustatori" per i vini DOP e DOC, ed il comma 2, ove si dispone che le Regioni possono delegare alle competenti Camere di Commercio la funzione di cui al comma precedente;

Vista la nota del 21 novembre 2011, prot. 4830 con cui Unioncamere manifesta la disponibilità delle Camere di Commercio a proseguire l'attività già esercitata ai sensi del Decreto Ministeriale 25 luglio 2003;

Vista la legge regionale del 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo);

Ritenuto opportuno, nelle more della approvazione della legge regionale in materia di disciplina del potenziale viticolo e del relativo regolamento attuativo in cui saranno dettate norme anche in ordine alla istituzione delle commissioni di degustazione e degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti, avvalersi della disponibilità manifestata dalle Camere di Commercio per la tenuta di tali elenchi, in considerazione anche dell'esperienza maturata dalle stesse nell'ambito dell'attività esercitata ai sensi della precedente normativa e dando in tal modo continuità all'attività fin qui svolta dalle suddette Camere;

Ritenuto opportuno che le procedure inerenti la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti necessari per l'iscrizione nei suddetti elenchi di tecnico degustatore o esperto degustatore debbano pertanto essere regolate con propri atti da parte delle Camere di commercio interessate secondo i criteri e le modalità indicate nel citato DM 11/11/2011 e nella presente Deliberazione;

Considerato che per ciascuna Commissione di degustazione la nomina del Presidente, Segretario e relativi supplenti avverrà con atto del Presidente della Giunta Regionale Toscana;

Considerato altresì che, come previsto dal citato DM 11/11/2011, le nuove Commissioni di degustazione devono essere operative dal 1° gennaio 2012 e a partire da tale data cesseranno di operare le Commissioni di degustazione istituite presso le Camere di Commercio istituite ai sensi della precedente normativa;

Preso atto degli incontri tenutisi con funzionari delle Camere di commercio, delle strutture di controllo della Toscana di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 61/2010 e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi tenutasi presso l'Assessorato dell'Agricoltura in data 16 marzo, 17 maggio, 11 ottobre 2011 nel corso dei quali sono state approfondite le tematiche relative all'applicazione del Decreto in oggetto e le linee di attuazione dello stesso in Toscana;

Ritenuto pertanto, in ottemperanza all'articolo 5, comma 3 del DM 11/11/2011, procedere con urgenza alla istituzione delle Commissioni di degustazione come riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

A voti unanimi

## DELIBERA

- 1) di istituire le Commissioni di degustazione di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente Deliberazione;
- 2) di avvalersi, nelle more della emanazione della legge regionale di disciplina del potenziale viticolo, delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per la tenuta degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti;
- 3) di disporre che la tenuta degli elenchi di cui sopra sia articolata a livello provinciale;
- 4) di stabilire che le Camere di Commercio entro 60 giorni successivi all'entrata in vigore della presente Deliberazione, trasmetteranno alla competente struttura della Giunta regionale l'elenco dei nominativi iscritti negli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti;
- 5) di prescrivere che per le nuove iscrizioni negli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori nonché per il mantenimento dell'iscrizione dei soggetti che vi sono trasferiti d'ufficio ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del citato DM 11/11/2011, i medesimi debbano dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali di seguito indicati:
  - a) non aver riportato condanna definitiva per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 640 e 640-bis del codice penale, ovvero condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni. Il requisito dell'idoneità morale si intende tuttavia soddisfatto quando per le condanne penali sia intervenuta la riabilitazione a norma delle vigenti disposizioni di legge;
  - b) non essere assoggettati ad una delle misure di prevenzione personale ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, con gli effetti di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- 6) di stabilire che per le iscrizioni e le variazioni agli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori sono dovuti alla Camera di Commercio cui è presentata l'istanza di iscrizione o variazione i diritti di segreteria negli importi previsti con apposito Decreto ministeriale;
- 7) di prevedere che gli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori siano pubblicati sul BURT entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore della presente Deliberazione, indicando per ciascun nominativo gli elenchi provinciali di iscrizione;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento alle strutture di controllo, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, alle Camere di commercio, a Unioncamere, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, compreso l'Allegato A, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) della L. r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della medesima L. r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
STEFANO BARZAGLI

Il Direttore Generale  
ALESSANDRO CAVALIERI